

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 482

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico

(Parere ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D329/17

Roma, 19 novembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, conferisce una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'assetto ordinamentale del personale del Corpo.

La suddetta delega ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che, mediante le disposizioni introdotte al Capo I, ha integrato il quadro normativo delle funzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale. In particolare, gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto decreto legislativo hanno novellato le disposizioni concernenti, rispettivamente, i servizi di prevenzione incendi, gli interventi di soccorso pubblico e le attività di formazione in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, operando una complessiva rivisitazione della precedente disciplina ed ampliando la sfera di competenza operativa del Corpo stesso, da cui consegue un rilevante incremento dei rischi e delle responsabilità. Nello specifico, il Corpo nazionale ha ora assunto un ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento, fin dai primi momenti dell'intervento. Pertanto, è stato così individuato, con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso.

Fra le altre attività si evidenziano quelle espletate dal Corpo nazionale nei seguenti scenari operativi:

- incidenti (ferroviari, stradali e aerei) ed eventi che da sempre costituiscono teatri operativi in cui si esplica l'azione dei Vigili del Fuoco, quali frane, piene, terremoti, alluvioni o di ogni altra pubblica calamità; eventi di protezione civile per i quali resta ferma l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile;
- spegnimento degli incendi boschivi, atteso che, per quanto concerne la lotta con mezzi aerei - con il trasferimento della flotta aerea antincendio boschivo dello Stato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di parte della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno - la gestione dei mezzi aerei destinati a tale scopo è ormai sostanzialmente concentrata presso il Corpo nazionale. Anche per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi a terra, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, risultano ampliate le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha assorbito quelle del Corpo forestale dello Stato.

Le nuove competenze attribuite in materia di lotta attiva agli incendi di bosco attribuite dall'articolo 8 della legge n.124 del 2015 al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, hanno determinato l'esigenza di apportare modifiche al quadro ordinamentale del personale mediante la previsione - all'articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 97 del 2017 - di norme volte all'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento per l'inquadramento delle 390 unità di personale del Corpo forestale, trasferite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché all'impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale per dare temporanea copertura alle eventuali carenze del personale proveniente dai citati ruoli a esaurimento AIB.

Al riguardo, si rappresenta che, in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie. Le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli

direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera.

In ragione del significativo ampliamento delle funzioni e dei compiti, nonché delle connesse responsabilità del personale del Corpo, l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 97, ha istituito un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato a dare un riconoscimento economico al personale VVF (non avente qualifica dirigenziale), nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e/o correttivi di quelli già disposti con i Capi II e III del medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017.

L'articolo 1 del presente decreto definisce l'ambito di applicazione, l'oggetto e le finalità del provvedimento stabilendo che le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 97 del 2017 siano destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dal decreto stesso. Le categorie interessate dalla valorizzazione economica sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Ai sensi dell'articolo 1 il decreto definisce altresì le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del citato fondo, individuando la quota delle medesime riservata al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo.

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ripartisce pertanto 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 103,03 milioni di euro dal 2018, alle seguenti finalità:

- alla lettera a), 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017 e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- alla lettera b), 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.

Il comma 2 dell'articolo 2, con riferimento alle misure massime di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018, individua gli interventi di valorizzazione retributiva da attuarsi mediante le procedure negoziali di cui ai citati articoli 34 e 80. Detti interventi sono intesi a valorizzare prioritariamente:

- l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del medesimo Corpo;
- i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennità di rischio e mensile.

Il successivo comma 3, precisa che, per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma

1, lettera a), con le procedure negoziali di cui ai citati articoli 34 e 80, viene altresì valorizzato l'eccezionale impegno profuso dal Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria del personale non dirigenziale.

Appare utile precisare che le suddette procedure negoziali sono destinate ad affiancarsi a quelle recentemente attivate per la stipula degli accordi nazionali di comparto per il triennio 2016-2018, da recepire con appositi decreti del Presidente della Repubblica deputati a definire il valore economico, per ciascuna qualifica, delle componenti stipendiali fisse e la misura del relativo incremento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione di primo livello.

Pur alla luce della coincidenza dello strumento utilizzabile per i due percorsi negoziali (valorizzazione retributiva straordinaria e rinnovo negoziale periodico) e indipendentemente dall'eventuale riunione dei tavoli di discussione in relazione alla identità delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, l'espressa salvezza - operata dal richiamato articolo 15 del decreto delegato - degli esiti dei procedimenti negoziali ordinari non ancora conclusi, esclude qualsiasi profilo di reciproca anticipazione ovvero sovrapposizione tra gli effetti delle due operazioni di incremento delle medesime indennità di rischio e mensile.

RELAZIONE TECNICA

In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, con il presente decreto si individuano le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili del fondo per l'operatività del soccorso pubblico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».

La dotazione del fondo è pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,3 milioni a decorrere dal 2018, per effetto dei seguenti finanziamenti:

- euro 39,7 milioni per l'anno 2017 ed euro 81,730 milioni dall'anno 2018, assegnati dall'articolo 2, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 97 del 2017.
- euro 19,3 per l'anno 2017 ed euro 21,3 per l'anno 2018 previsti dalla successiva lettera b) così determinati dal decreto interministeriale 17 novembre 2017 adottato ai sensi di quest'ultima disposizione.

L'articolo 1, nell'indicare l'oggetto e la finalità del provvedimento, precisa che le risorse sopra evidenziate sono destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dal suddetto decreto n. 97 del 2017.

La ripartizione delle predette risorse, correlata a specifiche finalità, è definita dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Infatti, la lettera a) destina agli interventi di valorizzazione retributiva dei compiti di natura operativa del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuati al successivo comma 2, l'importo complessivo di 59 milioni di euro per l'anno 2017 e di 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La successiva lettera b) riserva i restanti 16,03 milioni di euro al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il comma 2 dell'articolo 1 definisce i richiamati interventi di valorizzazione retributiva, da attuarsi mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005, destinando ad essi risorse nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018.

Infine, il comma 3 prevede la remunerazione, per il solo anno 2017, dell'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali, anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria, mediante le procedure di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005. Tale intervento è finanziato nell'ambito dei 59 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ed attuato con le risorse residuali risultanti a seguito degli interventi di valorizzazione di cui al precedente comma 2.

La tabella seguente riassume in modo schematico le modalità di utilizzo precedentemente descritte.

modalità di utilizzo	decorrenza	2017	dal 2018
Voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa e incremento delle indennità di rischio e mensile ex articolo 2, comma 2	dal 1° ottobre 2017	22,00 mil. (limite massimo)	87,00 mil.
Finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del CNVVF ex articolo 2, comma 1, lettera b)	dal 1° gennaio 2018		16,03 mil.
Misure di incremento della retribuzione accessoria ex articolo 2, comma 3	per il solo anno 2017	37,00 mil. (limite minimo)	-
Totale:		59,00 mil.	103,03 mil.
* gli importi indicati sono comprensivi degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato			

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.



Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto

Prot. n.

Roma,

Al Ministero dell'Interno
- Ufficio di Gabinetto

e.p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
- Ufficio Legislativo

Al Ufficio Legislativo Economia

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio in oggetto, inviato da codesto Dicastero con nota prot. n. 19569 del 26 ottobre 2017, ai fini dell'acquisizione del preventivo assenso, si trasmettono le note prot. n. 198831 del 3.11.2017 e prot. n. 15446 dell'8.11.2017 con le quali, rispettivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e l'Ufficio Legislativo Economia comunicano di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Il Direttore dell'Ufficio
(D.ssa Valentina Ciombran)

c. 21/01/21719
MRG

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma Tel. 06/4761 7343 - 3724 - 7758
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
direttore.gabinetto@tesoro.it

ID: 97587



212
4

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, **3 NOV. 2017**

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 198831 / 2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 197030
Allegati:
Risposta a Nota del:

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in oggetto, trasmesso dal Ministero dell'Interno per l'acquisizione del previsto concerto, si comunica che non vi sono motivi ostativi al suo ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

AEA/48-INT/15666

Roma, **8 NOV 2017**

Al Gabinetto del Sig. Ministro

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 97 del 2017. Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, in ordine al quale sono state altresì acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lorenzo' followed by a stylized flourish.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

*su proposta del
Ministro dell'interno*

*di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con cui è stato ripartito il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 che, al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dallo stesso provvedimento, istituisce dall'anno 2017 un fondo per il finanziamento degli interventi da individuarsi, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle misure previste dal successivo comma 4 del medesimo articolo;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

*su proposta del
Ministro dell'interno*

*di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

CONSIDERATO che, sempre al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del richiamato articolo 15, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", il fondo per l'operatività del soccorso pubblico;

VISTO il decreto interministeriale 17 novembre 2017, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha determinato in 19,3 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 21,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 l'importo complessivo delle risorse previste ai sensi del citato articolo 1, comma 365, lettera c), secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che l'importo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico, alimentato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018 nonché per euro 19,3 milioni per l'anno 2017 e per euro 21,3 milioni a decorrere dall'anno 2018 ai sensi del sopra citato decreto interministeriale 17 novembre 2017, è complessivamente pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018;

RTENUTO che le risorse stanziare nel citato fondo da destinare alle misure di cui al predetto comma 4, lettera a), del richiamato articolo 15, tese all'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, da erogarsi al personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, debbano tenere in considerazione il maggiore impegno derivante dal trasferimento delle funzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, avvenuto ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 e in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e dal riordino di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ferma restando la destinazione di parte delle predette risorse al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del

Ministro dell'interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

ATTESO che, in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie;

CONSIDERATO che le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera;

ACQUISITO il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e finalità del provvedimento)

1. Il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente e al personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" e definisce le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo medesimo e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

*su proposta del
Ministro dell'interno
di concerto con*

il Ministro dell'economia e delle finanze

dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 2

(Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, è ripartita come segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 1, 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al personale non dirigenziale, mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.

2. Le procedure negoziali, di cui ai citati articoli 34 e 80, valorizzano, prioritariamente, nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018:

- l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del medesimo Corpo;
- i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennità di rischio e mensile.

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del

Ministro dell'interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE